

# BOLLETTINO

*DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI*

DI

## BOLOGNA



MILANO • DOTT. A. GIUFFRÈ • EDITORE

**BOLLETTINO**  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna

●  
Palazzo di Giustizia

*Pubblicazione bimestrale inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nonché ai Consigli degli Ordini d'Italia*

**REDAZIONE:**

Avv. Salvatore MAUCERI - Presidente

Avv. Furio CICOGNANI - Segretario

Avv. Manfredo MICHELINI - Consigliere - Dir. responsabile

---

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 2563

---

Soc. Tip. « Multa Paucis » - Varese - Via G. Gozzi, 29

# BOLLETTINO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

DI

BOLOGNA

● *Il Consiglio di recente ha deliberato la pubblicazione di questo **BOLLETTINO** bimestrale che sarà inviato in omaggio a tutti gli iscritti nonchè ai Consigli degli Ordini.*

*Il Bollettino raccoglierà i comunicati e le notizie più importanti della nostra vita giudiziaria nell'intento di tenere sempre vivi ed operosi i contatti fra gli iscritti ed il Consiglio dell'Ordine.*

*I Colleghi sono vivamente pregati di segnalare proposte, questioni, doglianze e quant'altro di utile riteranno opportuno, sempre nell'interesse dell'Ordine Forense.*



## IL VII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE A BARI

Dal 29 settembre al 4 ottobre si è svolto a Bari, il VII Congresso nazionale giuridico forense.

I temi in discussione, come annunciammo nel precedente fascicolo, sono stati i seguenti:

### TEMA I:

*La professione forense nella Comunità Economica Europea.*

Relatori: Avv. Alberto Baseggio (Milano), Avv. Prof. Gaetano Contento (Bari), Avv. Mario Davanzo (Trieste), Avv. Gian Mario Zignone (Genova).

### TEMA II:

*La posizione e le garanzie del difensore nel processo civile e penale.*

Relatori: Avv. Sebastiano D'Amico (Catania), Avv. Cesare Loasses (Napoli), Avv. Prof. Raffaele Poggesi (Bologna), Avv. Prof. Giuseppe Sabatini (Roma), Avv. Primo Tondo (Lecce).

### TEMA III:

a) *Difesa della professione e previdenza.*

b) *Organizzazione tecnica dell'attività giudiziaria.*

Relatori: Avv. Giorgio Della Pergola (Firenze), Avv. Salvatore Mauceri (Bologna), Avv. Guglielmo Origo (Napoli), Avv. Giuseppe Siracusa (Palermo).

### TEMA IV:

*La riforma del contenzioso tributario — Garanzie giurisdizionali — Assistenza professionale in sede tributaria.*

Relatori: Avv. Pierfranco Biemmi (Brescia), Avv. Pasquale Calvario (Bari), Avv. Giangiacomo Pancino (Venezia), Avv. Antonio Rainaldi (L'Aquila).

La seduta inaugurale ha avuto luogo la mattina di domenica 30 settembre al Teatro Petruzzelli, con la sua vasta platea, le belle decorazioni e gli affreschi dei suoi palchi, affollatissimo di autorità, di congressisti e loro familiari.

Gli ordini forensi d'Italia erano quasi al completo.

L'ordine di Bologna era rappresentato dal Presidente Avv. Mauceri.

Era pure presente, quale Componente del Consiglio Nazionale Forense per l'Emilia e Romagna l'Avv. Carlo Caleffi.

La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di solennità e di viva cordialità.

In apertura, l'Avv. Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale forense, ha proposto la nomina del Sen. Avv. Giuseppe Papalia, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bari, a Presidente del Congresso, proposta che veniva accolta all'unanimità. Rappresentava il Governo l'On. Avv. Carlo Scarascia, Sottosegretario al Ministero della Giustizia.

Dopo il saluto del Sindaco ing. Lozupone, che con elevate parole ha rivolto il suo particolare ringraziamento a tutti i partecipanti della grande asise, il Sen. Papalia ha fatto presente la passione e il calore con cui era stata organizzata la manifestazione, ricordando le alte finalità del Congresso tendenti ad una più efficace realizzazione della giustizia.

Fra gli applausi generali veniva data lettura dei telegrammi inviati dal Prof. Antonio Segni, Presidente della Repubblica, dal Prof. Giovanni Leone Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Corte Costituzionale, dai presidenti del Senato e della Camera.

L'Avv. Vittorio Malcangi, dopo aver esaltato la funzione e la missione degli avvocati, benemeriti della società, ha ricordato i risultati ottenuti nei precedenti Congressi, rievocando anche la figura del Prof. Enrico Redenti, con parole di intensa commozione, invitando i convenuti a levarsi in piedi in un minuto di profondo raccoglimento.

Prendevano successivamente la parola S.E. Lorenzo Chieppa Presidente della Corte di Appello di Bari, anche a nome del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione; S.E. il Dr. E. Poggi Procuratore Generale della Cassazione; S.E. il Dr. Carlo Bozzi, Presidente del Consiglio di Stato; S.E. il Dr. Ugo Guarnera, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati; l'On. Leonetto Amadei, Presidente della Commissione di giustizia alla Camera dei Deputati; il Sen. Avv. Onofrio Iannuzzi in rappresentanza della Commissione giuridica del Consiglio di Europa; l'Avv. Muller Bechedorff per il foro della Repubblica Federale tedesca; l'Avv. N. Nyssens Presidente dell'Ordine forense di Bruxelles; l'Avv. Giuseppe Perrone Capano in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura. Infine l'On. Carlo Scarascia, per il governo, assicurando l'intervento, durante i lavori, del Ministro Guardasigilli Prof. Bosco e portando il saluto cordiale e caloroso ai congressisti.

Nel pomeriggio, alle 16, al Palazzo della Cassa del Mezzogiorno avevano inizio i lavori della I sezione presieduta dall'Avv. Malcangi e della III sezione presieduta dall'Avv. D'Andrea, che si concludevano il lunedì successivo.

Nelle giornate di martedì e mercoledì si svolgevano i lavori della II e IV, presieduti rispettivamente dagli Avvocati Enrico Altavilla e Filippo Ungaro.

Larga è stata la partecipazione in tutte le sezioni e molti gli interventi che si sono chiusi con numerose mozioni che poi sono state portate alla votazione finale di chiusura del Congresso. In calce a questo breve resoconto, ne pubblichiamo alcune fra le più importanti.

Un accenno doveroso dobbiamo fare: la grande, cordiale, ospitalità della generosa terra pugliese di cui ciascun congressista o familiare recherà, con animo grato, il vivo e simpatico ricordo.

Il Comitato Organizzatore si è « moltiplicato » per rendere lieto il soggiorno di tutti coloro che hanno potuto ammirare e conoscere la bella e incantevole città di Bari, ricca di sontuosi palazzi, moderna ed accogliente, col suo meraviglioso lungomare intensamente azzurro, con i suoi viali ampi e luminosi. Giornate piene di sole trascorse in letizia di cuori!

Molte le manifestazioni offerte e predisposte: la sera di domenica un lussuoso ricevimento all'Amministrazione Provinciale, durante il quale il Prof. Alfredo De Marsico fece sentire la sua parola appassionata ed eloquente; la mattina di lunedì, una gita riservata ai familiari a Bitonto e Castel del Monte; la visita nella mattinata di martedì, ad una mostra d'arte, molto interessante, al Castello Svevo; la sera di mercoledì, altro signorile ricevimento al Municipio di Bari in cui il Sindaco Ing. Lozupone pronunciava elevate parole di saluto a nome della città, di ringraziamento, cui seguivano brevi discorsi dell'Avv. Malcangi a nome del Consiglio Nazionale Forense e dell'Avv. Maurceri a nome di tutti i Consigli d'Italia, quest'ultimo esaltando l'accoglienza veramente cordiale, spontanea e sincera dell'Ordine e dei Colleghi pugliesi.

Una gita singolare e che ha lasciato un magnifico ricordo è stata quella di giovedì, a Castellana, in valle d'Itria dedicata alla visita delle sue grotte, a circa 70 metri di profondità e con un percorso di più di un Km. e mezzo. Dicono taluni che queste grotte siano ancora più belle e più interessanti rispetto a quelle di Postumia.

La cerimonia di chiusura dei lavori si è svolta nella mattinata del 4 ottobre. L'ampia sala era affollatissima e viva era l'attesa per l'intervento, già preannunciato, dell'On. Prof. Giacinto Bosco, Ministro di Grazia e Giustizia che per quasi due ore, ha parlato ai congressisti, in una atmosfera di grande attenzione per i numerosi palpitanti argomenti, ampiamente trattati e illustrati.

E' stato un magnifico discorso, che un uomo di governo ha avuto il coraggio di tenere per gli impegni assunti.

E noi Gli siamo profondamente grati anche per la chiarezza dell'esposizione e per la fermezza dei propositi.

Egli ha annunciato che con la riforma del Codice di procedura penale e per cui vi è un progetto, anche in Italia saranno adottati taluni principi fondamentali di altre nazioni con accentuazione del rito accusatorio rispetto a quello inquisitorio attualmente vigente e con la eliminazione della posizione di prevalenza del P.M. nei confronti del difensore durante il periodo istruttorio.

Ha aggiunto il Sen. Bosco, che « la riforma si dovrà interessare anche del settore civilistico ».

« Gli squilibri economici — ha inoltre sottolineato — che ancora esistono in numerosi settori hanno posto in luce la necessità di una program-

mazione economica, ma non altrettanto rilievo si è dato al problema, ugualmente importante, della programmazione nel campo giuridico che dovrebbe comprendere sia la nuova struttura amministrativa dello Stato che la riforma organica della legislazione e delle istituzioni giudiziarie ».

Accennando alle norme che regolano il diritto di famiglia, ha ribadito il concetto che occorre rivedere la posizione della donna (« è assolutamente necessario riconoscerle maggiori diritti nei rapporti personali, patrimoniali e familiari »).

Parlando poi dei problemi di categoria ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà preso in esame e discusso il disegno della *nuova legge professionale forense* in base al testo già approvato nel 1959 dal Senato, e che in relazione alla tormentata questione della legge sulla previdenza che tanto sta a cuore giustamente a tutti i professionisti, è stata già costituita una commissione di riforma e che anche il problema dell'*assistenza malattie agli avvocati* è in via d'esame e di imminente risoluzione.

Il Sen. Bosco, non ha infine trascurato di intrattenere i congressisti sul problema grave e contingente dell'attrezzatura degli uffici giudiziari, in gran parte rinnovata e potenziata, con la dotazione di biblioteche, macchine da scrivere, duplicatori, registratori di voce, allestimento di un casellario elettronico.

Il Guardasigilli ha ancora annunciato che, con recente provvedimento, ai giudici popolari delle Corti di assise di appello saranno trasmessi i principali atti processuali relativi ai giudizi di primo grado.

Parole d'alto, apprezzato elogio egli infine ha avuto per i temi svolti e discussi al Congresso, così testualmente dicendo: « i temi che con tanta dottrina e passione, con chiarezza di idee e lungimiranza di vedute, sono stati trattati in questa degnissima sede, rappresentano un apporto veramente notevole del quale non potranno non avvantaggiarsi la scienza e la pratica giuridica e che fornirà sia al Legislatore, sia al Governo preziosi criteri di studio e di orientamento.

E' anche perciò, che tanto più gradito mi è questo contatto con la Classe forense che mi dà altresì l'occasione di riconfermare a voi tutti qui riuniti, che così altamente la rappresentate, quanto grande sia la stima per la categoria cui anch'io mi onoro di appartenere e che in ogni tempo ha svolto un ruolo essenziale non solo nella funzione primaria della composizione delle liti in via giudiziaria e stragiudiziale, ma anche per il progresso degli studi giuridici e della tecnica legislativa e che rendendosi acuta e sensibile dei più vari interessi individuali e collettivi, li ha sempre consigliati al soddisfacimento degli interessi fondamentali della nazione ».

Ripetiamo: un bel discorso, chiaro, puntuale, preciso. Un voto formuliamo altrettanto chiaro e preciso: che il buon senso, lo spirito di responsabilità dei nostri Parlamentari, a qualsiasi corrente politica essi appartengano, contribuiscano validamente e con ogni doverosa sollecitudine, all'attuazione nel campo pratico dei propositi espressi con tanta autorità dal Ministro Guardasigilli, sì che si possa dire, che alcuni dei più urgenti problemi professionali, trovino — finalmente — la loro auspicata soluzione.

Ed ecco alcune fra le più importanti *mozioni* approvate:

### **Sul tema I:**

#### *Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— vista la relazione sul tema « La Professione Forense nella Comunità Economica Europea » e tenuta presente la discussione svoltasi al riguardo;

— valutata la diversità delle opinioni in atto esistenti sul contenuto dell'art. 55 comma 1 del Trattato di Roma e, quindi, sull'applicabilità o meno di detta norma alle professioni forensi;

mentre esprime l'avviso che detta norma non è di ostacolo alla liberalizzazione di queste, secondo l'ordinamento per esse vigente in Italia, e che la liberalizzazione è lo strumento più efficace per la difesa delle professioni medesime contro l'attività legale di persone ed imprese non qualificate

#### *fa voti*

1) che i lavori degli organi competenti della Comunità Economica Europea proseguano attivamente allo scopo di raggiungere entro i termini stabiliti dal Trattato la liberalizzazione delle professioni forensi;

2) che la Commissione Consultiva degli Ordini dei Paesi della Comunità, già costituita a cura dell'Union Internationale des Avocats, raccolga i dati relativi alle varie qualifiche di coloro che esercitano professioni forensi nei singoli Paesi della C.E.E. e classifichi dette qualifiche secondo omogeneità o similarità di funzioni;

3) che la stessa Commissione Consultiva promuova il ravvicinamento delle norme disciplinanti l'esercizio delle dette professioni in ciascuno dei sei Paesi;

4) che intanto gli organi della Comunità traducano rapidamente in realtà la disposizione transitoria contenuta nei Programmi Generali per la soppressione della libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la quale prevede che la prestazione dei servizi può essere provvisoriamente consentita sulla base della presentazione di un attestato di lecito ed effettivo esercizio della relativa attività nel Paese di origine.

*(approvata all'unanimità)*

### **Sul tema II:**

#### *A) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

udita la relazione dell'avv. Cesare Loasses sul tema: « La Posizione e le Garanzie del Difensore nel Processo Penale », plaudendo alla elevata enunciazione dei principi che devono ispirare e tutelare la nobilissima funzione forense, l'approva; e, considerate le osservazioni dei congressisti

1) che i Consigli dell'Ordine, così come è stato reiteratamente richiesto siano interpellati su tutti i progetti relativi alla imminente riforma dei codici e che procedano, con assoluta urgenza, alla nomina di una Commissione ristretta che formuli concretamente le istanze rinnovatrici espresse nei precedenti congressi ed in quello attuale;

2) che, in particolare, il Parlamento non deluda l'esigenza unanimamente denunciata dall'Ordine Forense di:

a) garantire l'indipendenza e la libertà di condotta del difensore — per l'espletamento della sua funzione nel procedimento penale — rendendone censurabile il comportamento soltanto dai Consigli dell'Ordine, pienamente autonomi, con l'eliminazione di ogni ingerenza del potere esecutivo e giudiziario e consacrando che il Patrono — come il Magistrato — è soggetto soltanto alla legge;

b) tutelare l'assoluta inviolabilità del segreto professionale;

c) estendere la partecipazione del difensore nella istruzione sommaria o formale parificandola a quella consentita al P.M. e ciò anche negli accertamenti generici;

d) disporre, appena si inizia l'azione penale, il preavviso del procedimento ed il diritto della difesa di prendere visione della denuncia o querela;

e) stabilire, in ogni caso, il consenso del difensore e l'intervento dello stesso per le sanatorie delle nullità e nelle impugnazioni rendendo più semplice la proposizione di queste, equiparando l'ampiezza dei termini, per la proposizione da parte del difensore, a quella già riconosciuta per l'impugnazione del P.M. ed abolendo l'istituto dell'appello incidentale con la previsione, altresì, del diritto per la difesa di presentare motivi aggiunti a sostegno della impugnazione, anche in appello;

f) sancire l'obbligo di provvedere con adeguata motivazione, su tutte le istanze difensive e con diritto di impugnazione;

g) rendere effettiva la « difesa di ufficio »;

h) fare in modo che sia possibile di regolare, in considerazione della loro finalità ed in relazione alla diversa entità dei singoli processi, i termini stabiliti per approntare la difesa, le proroghe di essi, i rinvii, il rilascio delle copie degli atti;

i) fissare, senza ritardo per il giudizio, l'udienza di trattazione e di darne sollecito avviso al difensore, con un termine più ampio di quello in vigore;

l) rispettare con maggiore ampiezza i principi della oralità e della concentrazione processuale;

3) che tutte le competenti Autorità Giudiziarie tengano conto della opportunità di concedere — con maggiore e più frequente comprensione — i rinvii del dibattimento richiesti dal difensore per legittimo impedimento.

(approvata all'unanimità)

#### B) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense

— ricordato che da tempo l'Ordine Forense nei congressi sin qui succedutisi ha sempre elevato moniti per denunciare la crisi della Giustizia determi-

nata precipuamente dalla carenza di leggi che rispondono alle mutate esigenze della società italiana;

— considerato che l'Ordine Giudiziario, nel recente Congresso di Alghero, ha additato al Paese le stesse cause della crisi della Giustizia elevando un autorevole appello per affrettare le indifferibili riforme che debbono tener conto della nuova realtà

*rivolge*

un cordiale saluto ai Magistrati plaudendo a quanto essi hanno denunciato;

*fa voti*

che l'attività legislativa segua ed asseconi le aspirazioni dei due Ordini per le stesse finalità di Giustizia.

*(approvata all'unanimità)*

#### C) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense

— udita la relazione sul secondo tema: « La posizione e le garanzie del difensore nel processo civile e penale, con particolare riguardo al processo civile;

— tenute presenti le osservazioni e le proposte formulate dai colleghi intervenuti nel dibattito

*fa voti*

perchè, in vista della futura annunciata riforma del Codice di Procedura Civile e della approvazione della nuova legge professionale,

1) la posizione del difensore, quale è sancita dal Codice di Procedura Civile vigente, sia migliorata ed ulteriormente rafforzata, riconoscendogli una sempre maggiore indipendenza e autonomia di funzioni;

2) il principio del contraddittorio venga perfezionato particolarmente nei procedimenti speciali e nel giudizio di cassazione, con pari trattamento per il P.M. ed il difensore;

3) l'attività dei difensori trovi negli uffici giudiziari un ambiente idoneamente attrezzato e più consono alla dignità ed al decoro della funzione difensiva;

*auspica*

la costituzione di una Commissione che, sulla scorta delle osservazioni contenute nella relazione e delle istanze proposte dai congressisti, predisponga precise richieste da presentare in sede di riforma del Codice di Procedura Civile.

*(approvata all'unanimità)*

#### D) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense

— Ritenuto che occorre garantire la posizione del difensore nel processo civile

**BOLLETTINO**  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna

●  
Palazzo di Giustizia

*Pubblicazione bimestrale inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nonché ai Consigli degli Ordini d'Italia*

**REDAZIONE:**

Avv. Salvatore MAUCERI - Presidente

Avv. Furio CICOGNANI - Segretario

Avv. Manfredo MICHELINI - Consigliere - Dir. responsabile

---

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 2563

---

Soc. Tip. « Multa Paucis » - Varese - Via G. Gozzi, 29

*fa voti*

affinchè un provvedimento legislativo stabilisca che, in tutti i casi in cui la legge fa decorrere i termini per le opposizioni o per le impugnazioni dall'affissione del pronunciato dell'Autorità Giudiziaria, la decorrenza dei termini stessi, qualora vi sia stata la costituzione del difensore, avvenga dalla comunicazione a lui del provvedimento e non dalla sua affissione.

*(approvata all'unanimità)*

E) *Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— ritenuto che nel sistema di garanzie a favore degli avvocati è necessario riordinare l'istituto della distrazione delle spese per ovviare agli inconvenienti ai quali dà luogo nella sua esecuzione e nella sua interpretazione;

— ritenuto che come ora esso è disciplinato implica (nella opinione di scrittori ed anche in massime di giurisprudenza) la responsabilità degli avvocati distrattari al di là della formazione del titolo; sicchè il distrattario è chiamato a rispondere delle spese a lui attribuite per conto del cliente vittorioso ed incassate, a distanza di tempo, ed a restituirle nel caso che la sentenza sia riformata in appello od in cassazione;

— ritenuto ancora che l'istituto della distrazione deve essere disciplinato in modo da non trascurare che il rapporto fondamentale messo a base di esso corre sempre tra le parti, sicchè, fatto salvo il diritto del distrattario a percepire direttamente le spese sotto la sua responsabilità verso il cliente, eccezioni ed impugnative di ordine sostanziali (come la eventuale restituzione, la eccezione di compensazione, ecc.) riguardino solo le parti in causa escludendo ogni responsabilità del distrattario

*fa voti*

che l'istituto sia modificato secondo i criteri sopra indicati e demanda al Consiglio Nazionale Forense di elaborare la proposta e di trasmetterla agli organi legislativi.

*(approvata a maggioranza)*

F) *Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— ritenuta la inderogabile necessità, per una moderna e democratica amministrazione della giustizia penale, che il difensore sia posto in condizione di assoluta parità con il P.M. fin dai primi atti istruttori del processo penale;

— rilevato che secondo la legge delega di recente emanazione dovranno trascorrere alcuni anni prima che venga realizzata la integrale riforma del c.p.p.;

— considerata altresì la interpretazione restrittiva data dalla Suprema Corte alla Novella del 1955 che introduceva parziali garanzie di intervento del difensore nella istruttoria

*fa voti*

perchè il Legislatore stabilisca, nel nuovo codice di procedura penale il principio inderogabile dell'assoluta parità di intervento, fra il P.M. e il di-

fensore, fin dai primi atti istruttori, compreso l'interrogatorio dell'imputato che dovrà essere, sempre ed esclusivamente raccolto dal Giudice

*chiede*

che, in attesa della completa riforma del codice di rito, il Parlamento voti, con urgenza, una legge che estenda anche all'istruttoria sommaria le garanzie di intervento del difensore stabilite con la Novella del 1955.

*(approvata all'unanimità)*

### **Sul tema III:**

#### *A) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— rilevato che il disegno di legge predisposto per disciplinare l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore è decaduto dopo anni di studi preliminari e di attività parlamentare epperò è necessario che esso sia al più presto ripresentato al Parlamento;

— uditi i relatori e le discussioni che si sono svolte nell'assemblea del VII Congresso

*protesta*

per la mancata attuazione della riforma che costituisce un'esigenza indifferibile per la difesa della professione forense; e

*chiede*

*b)* che per quanto attiene all'istituto del *censore* venga accolto l'emendamento con procedura di urgenza ripresentato dal Governo al Parlamento nel testo già approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio 1959 e tenendosi conto degli emendamenti formulati dal Consiglio Nazionale Forense nell'adunanza del 23 ottobre 1962 nonché di quelli proposti dai precedenti Congressi e da quello odierno, diretti a rafforzare la tutela ed a riaffermare il prestigio della professione particolarmente con riguardo alla autonomia ed alla indipendenza dell'Ordine;

*b)* che per quanto attiene all'istituto del *censore* venga accolto l'emendamento del Consiglio Nazionale Forense espresso nella adunanza su ricordata per il mantenimento del P.M.

*(approv. il comma a) all'unanimità)*

*(approv. il comma b) a grande maggioranza)*

#### *B) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— ritenuto che debbono essere approntati mezzi energici ed urgenti in difesa della professione forense;

— che tale difesa deve attuarsi in una duplice direzione: all'esterno e all'interno della categoria professionale

*fa voti*

perchè il Parlamento predisponga ed approvi una legge la quale stabilisca l'obbligo dell'intervento del difensore davanti a tutte le Autorità Giudiziarie e la Commissione Tributaria Centrale; obbligo correlativo all'inderogabile diritto alla difesa sancito nella Costituzione;

*chiede inoltre*

che sia sancito in ogni caso il diritto di rappresentanza del cliente, come capacità del difensore di compiere in sostituzione del suo rappresentato tutti gli atti che a costui sono consentiti, con particolare riguardo alla impugnazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali;

*formula il voto*

che, in applicazione dei principi che regolano la libera attività della professione forense, sia normativamente vietato agli enti pubblici di istituire uffici legali interni con ruolo di avvocati e procuratori e siano aboliti quelli attualmente esistenti;

*delibera*

di chiedere che dal progetto di ordinamento professionale approvato nel 1959 dal Senato siano stralciate le norme relative al Censore e sia invece stabilito che i giudizi disciplinari siano affidati ai Consigli con esclusione di ogni ingerenza da parte del P.M.; che contemporaneamente sia inserita una norma che instauri la obbligatorietà di un giudizio di primo e di secondo grado, al fine di effettuare un automatico controllo sulle decisioni dei Consigli dell'Ordine.

*(approvata a maggioranza)*

*C) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— presa in esame l'iniziativa dell'Automobil Club d'Italia intesa a realizzare l'istituzione, mediante polizza di assicurazione, di un servizio di assistenza legale per gli automobilisti;

— mentre plaude all'immediata protesta elevata dai Consigli dell'Ordine, dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Unione delle Curie, protesta di cui lo stesso Presidente dell'A.C.I., nelle sue recenti dichiarazioni, non ha potuto disconoscere la legittimità e la fondatezza.

*impegna*

il Consiglio Nazionale Forense ed i singoli Consigli dell'Ordine a proseguire nell'azione intrapresa nonchè a procedere in via disciplinare nei confronti di quegli iscritti che non dovessero avvertire il contrasto tra i doveri di correttezza e di probità imposti dall'etica professionale e la collaborazione con enti imprenditori di affari legali;

*fa voti*

perchè Parlamento e Governo, tenuto conto del moltiplicarsi di iniziative che compromettono e limitano sempre maggiormente l'esercizio della libera professione di avvocato vogliano adottare tutti quei provvedimenti che valgano ad eliminare con l'urgenza che la gravità del problema richiede ogni forma di inammissibile mediazione nel libero rapporto, essenzialmente fiduciario, tra professionista e cliente.

*(approvata all'unanimità)*

*D) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— ritenuto che non sembra possibile si differisca ulteriormente l'estensione della assistenza contro le malattie agli avvocati ed ai procuratori, i quali svolgono funzioni di alta importanza sociale e che non sono da meno comunque di quelle che esplicano altri cittadini che hanno conseguito l'assistenza pur non prestando opera alle altrui dipendenze;

— ritenuto che lo Stato non debba esimersi dal corrispondere il proprio contributo;

— ritenuta la necessità di sollecitare la emanazione delle norme per disciplinare l'assistenza predetta;

— rilevato che ogni proposta di legge precedentemente presentata è decaduta;

— richiamati i voti espressi nei precedenti Congressi ed in quello attuale

*fa voti*

perchè nella sistemazione legislativa della previdenza e dell'assistenza forense sia compresa l'importantissima ed indifferibile soluzione del problema dell'assistenza sanitaria.

*(approvata all'unanimità)*

*E) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— considerata l'assoluta inadeguatezza e mancanza di decoro della quasi totalità dei locali giudiziari italiani e l'attuale frazionamento di uffici notevolmente distanti gli uni dagli altri in molte grandi città;

— considerata l'insufficienza degli organici della Magistratura e dei funzionari di Cancelleria;

— considerata la carenza di dattilografi e di uscieri giudiziari;

— ritenuto che la redazione dei processi verbali, sia nei giudizi civili che penali, è ormai divenuta anacronistica tanto da intralciare gravemente lo spedito svolgimento delle udienze di merito e di istruzione oltretutto mutare l'effettivo contenuto delle dichiarazioni ed arringhe fatte e delle deposizioni rese

*fa voti*

1) perchè l'onere della costruzione degli edifici giudiziari sia interamente assunto dallo Stato con esonero degli Enti locali dall'attuale loro insostenibile obbligo di procedervi;

2) perchè conseguentemente gli organi governativi competenti predispongano, con la massima urgenza, un organico programma di costruzione di immobili funzionali da adibire a sedi dell'ordine giudiziario di ogni grado e procedano alla costruzione degli immobili stessi;

3) perchè si provveda al riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie adeguandole alle mutate condizioni del Paese relativamente sia al venir meno delle esigenze che richiesero l'istituzione di alcuni uffici sia alla mancanza di necessità di istituirne nuovi;

4) perchè sia congruamente aumentato il numero dei Magistrati e dei funzionari di cancelleria;

5) perchè si provveda a formare Magistrati specializzati;

6) perchè l'organico dei dattilografi e degli uscieri giudiziari sia notevolmente allargato per un più rapido disbrigo degli affari di giustizia;

7) perchè sia subito introdotto l'uso della stenografia in tutte le udienze civili e penali in sostituzione del vigente anacronistico sistema di redazione dei verbali, nonchè dell'uso dei moderni strumenti tecnici (registratori, amplificatori ecc.);

Dà mandato all'Ufficio di Presidenza di trasmettere copia della presente mozione ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati nonchè ai Presidenti delle Commissioni legislative di Giustizia, all'On. Ministro della Giustizia affinchè sia disposta la immediata, seppure graduale, attuazione dei superiori voti.

*(approvata all'unanimità)*

*F) Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense, constatato*

— che il responsabile ed efficiente esercizio del gratuito patrocinio, onorifico dovere dell'Avvocatura, può essere rafforzato dall'intervento degli organi professionali nella designazione dei patroni officiosi e nel controllo della loro attività;

— che, in particolare, la designazione da parte dei Consigli dell'Ordine è suscettibile di favorire l'assegnazione delle cause gratuite tanto ai Colleghi più fortunati (che più equamente potrebbero sopportarne il carico) quanto a giovani e diligenti professionisti di comprovata serietà, che dalla trattazione di esse potrebbero trarre utili elementi di esperienza

*fa voti*

affinchè (indipendentemente dalla pur necessaria riforma generale degli istituti attinenti al gratuito patrocinio) sia stabilito, nella legge professionale e o in legge apposita, che, una volta avvenuta l'ammissione al beneficio, la designazione del patrono officioso sia demandata al Consiglio dell'Ordine.

*(approvata all'unanimità)*

### G) *Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— considerato che l'art. 36 della Corte Costituzionale riconosce ad ogni cittadino che espliciti una attività lavorativa un irrinunciabile diritto alle ferie annuali;

— considerato che, pertanto, tale diritto spetta anche agli appartenenti alla Classe Forense, la cui attività importa largo e quotidiano dispendio di energie fisiche e morali, il recupero delle quali è possibile soltanto mediante un adeguato periodo annuale di effettiva e ininterrotta sospensione dell'esercizio professionale;

— rilevato che l'attuale ordinamento giudiziario non assicura agli esercenti la professione forense il godimento di un periodo di vero ed effettivo riposo con astensione dall'attività professionale, essendo essi tenuti alla osservanza di termini perentori per il compimento di atti del proprio ministero anche nel così detto periodo feriale e dovendo essi comparire dinanzi il Magistrato per la trattazione di determinati processi attualmente consentita nel predetto periodo onde molti sono costretti a rinunciare, in tutto o in parte, alle ferie con grave nocumento proprio e dei loro familiari;

— considerato che si impone un indifferibile rimedio a tale anacronistica situazione la quale, sebbene sia stata già più volte segnalata da organi diversi, non ha trovato a tutt'oggi adeguata soluzione.

#### *fa voti*

che l'On. Ministero di Grazia e Giustizia — presa in considerazione la carenza di norme legislative che valgano a tutelare il diritto alle ferie degli esercenti di adottare l'opportuno rimedio — si renda promotore di un progetto di legge diretto alla tutela di tale diritto e che preveda in particolare:

a) la proroga fino al 30 settembre di tutti i termini processuali da decadenza e di prescrizione che vadano a scadere fra il 1 agosto e 15 settembre;

b) la sospensione assoluta dal 1 agosto al 30 settembre della trattazione dei processi civili — in sede istruttoria e in sede collegiale — e la limitazione della trattazione dei processi penali soltanto a quelli a carico di imputati detenuti, concedendo tuttavia facoltà al difensore anche di uno solo di più imputati detenuti di chiedere — col consenso del proprio difeso — il rinvio della trattazione del processo al periodo post-feriale.

*(approvata all'unanimità)*

### **Sul tema IV:**

#### *Il VII Congresso Nazionale Giuridico Forense*

— tenuta presente la complessità dell'attuale sistema tributario derivante dall'eccessivo numero dei tributi e dalla diversità dei presupposti di fatto e delle relative basi imponibili cui gli stessi si commisurano nonchè dei criteri di accertamento e di valutazione accolti anche per i tributi diretti a colpire la stessa realtà economica;

— rilevato che da tale situazione deriva un sistema di contenzioso faragginoso sia per l'elevatissimo numero delle controversie che ogni anno sono portate all'esame degli appositi organi della Giustizia Tributaria, sia per la molteplicità dei criteri di competenza di tali organi, che rendono assai spesso ardua la individuazione del giudice che deve essere adito;

— constatato che in particolare le norme che disciplinano il contenzioso dinanzi alle apposite Commissioni per le imposte dirette ed indirette erariali e per i tributi locali riscuotibili a mezzo ruolo appaiono gravemente imperfetti per quanto riguarda sia la nomina dei commissari sia il contraddittorio tra le parti, sia, infine, la eccessiva lentezza della trattazione delle vertenze e il ritardo nelle decisioni;

— preso atto che la revisione dei giudici speciali voluta dalle disposizioni di attuazione dalla Costituzione, seppure non soggetta ad un termine precettivo ed inderogabile come ha affermato la Corte Costituzionale, costituisce pur sempre un obbligo da adempiere;

— esaminati i vari progetti elaborati dalle diverse commissioni che si sono occupate del problema della riforma del contenzioso tributario, le relazioni presentate e le proposte formulate dai congressisti;

— considerato che l'elevato numero delle contestazioni che sorgono ogni anno fra i contribuenti e i vari enti accertatori, e il grave stato di disagio della Magistratura, già eccessivamente oberata di lavoro, fanno ritenere inattuabile e per lo meno non attuale la pura e semplice soppressione delle Commissioni Tributarie e il deferimento immediato di tutte le controversie tributarie alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, com'è stato tra l'altro rilevato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

— ritenuto che in tale situazione la soluzione del problema del contenzioso tributario debba impennarsi sui seguenti punti fondamentali:

a) trasformare le Commissioni da organi amministrativi, tenuti, in caso di dissenso, ad emettere in breve termine, sentiti in contraddittorio il contribuente ed il rappresentante dell'ente impositore, un parere obbligatorio ai fini della emanazione dell'atto di imposizione;

b) attribuire all'Autorità Giudiziaria la cognizione di tutte le controversie in materia di imposte;

c) estendere quindi le procedure suddette a tutti i tributi, in guisa di unificare le norme ed il procedimento sul contenzioso tributario.

Considerato, infine, che il problema della disciplina del contenzioso tributario è connesso in modo inscindibile con la disciplina sostanziale dei singoli tributi e che, pertanto, una semplificazione e trasformazione del sistema tributario potrebbero rendere possibile ed opportuna una modificazione del contenzioso tributario

#### *fa voti*

1) perchè venga sollecitata la riforma generale del sistema tributario, nel cui ambito deve trovare definitiva sistemazione anche il problema del contenzioso tributario, auspicando che in tale riforma vengano formulati principi generali validi per tutti i tributi;

2) perchè la struttura del contenzioso tributario venga ispirata al principio che, in caso di dissenso tra contribuente ed ente impositore, questi non possa procedere all'atto di imposizione se non dopo che apposite commissioni di carattere amministrativo, valutate le ragioni delle parti, abbiano espresso in unico o in doppio grado il loro parere obbligatorio nei confronti del successivo atto di imposizione;

3) che, in attesa di tale riforma, si provveda con carattere di assoluta urgenza a migliorare la procedura del giudizio che si svolge innanzi alle commissioni tributarie, all'uopo:

a) sottraendo all'ente impositore — e possibilmente demandandola alla Autorità Giudiziaria — la nomina dei Commissari;

b) assicurando il contraddittorio ed, in particolare, riconoscendo il diritto del contribuente di prendere visione e copia di tutti gli atti e documenti prodotti dagli uffici;

c) accelerando la trattazione del ricorso mediante l'attribuzione dell'impulso processuale alla stessa commissione e mediante la fissazione di adeguati termini perentori;

d) riconoscendo ai membri delle commissioni un congruo trattamento economico che li impegni moralmente e giuridicamente a dedicare al loro ufficio tutto il tempo necessario;

e) rendendo il presidente della commissione responsabile dell'andamento di questa;

f) confermando che in sede giurisdizionale la rappresentanza e la difesa delle parti spetti esclusivamente agli avvocati e procuratori iscritti negli albi

#### *auspica*

che il Consiglio Nazionale Forense ponga allo studio un progetto di riforma del contenzioso tributario ispirato ai principi sopra enunciati.

*(approvata all'unanimità)*

### **UNA PROPOSTA ASSURDA: L'ISTITUZIONE A FORLÌ DI UNA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO**

Ad iniziativa dell'On. Avv. Antonio Zoboli di Forlì, nel luglio scorso, è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge diretta ad ottenere l'istituzione a Forlì di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bologna.

La proposta è stata trasmessa, con procedura d'urgenza, alla Commissione di giustizia, in sede referente.

Il nostro Consiglio dell'Ordine, non appena avuta notizia dell'iniziativa, si è premurato di indirizzare al Primo Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale una dettagliata motivata lettera, assumendo energica po-

sizione contro l'iniziativa che, senza apprezzabili ragioni, porterebbe allo smembramento della nostra gloriosa Corte.

Per la cronaca, in precedenza, nei primi mesi del 1962, analoga proposta fu presentata dallo stesso On. Zoboli unitamente agli On. Pajetta, Lama ed altri e il nostro Consiglio, nella sua adunanza del 26 aprile 1962, sotto la presidenza del compianto Prof. Redenti, su ampia relazione redatta dall'avv. Carlo Pascucci, espresse *parere nettamente contrario* per un complesso di valide e fondate considerazioni, non ultimo il gravissimo pregiudizio che ne deriverebbe anche in ordine al principio regionale, nonchè in relazione alla formazione della giurisprudenza costante nell'ambito del distretto, il che concorre indubbiamente alle finalità della certezza del diritto.

D'altro lato occorre rilevare che l'esperimento della istituzione di sezioni distaccate (che ormai non esistono, ad eccezione di quella di Reggio Calabria, imposta per motivi di comunicazioni) in passato ha dato risultati quanto mai negativi, mentre oggi non esistono ragioni apprezzabili anche in relazione alle distanze, già brevi, con i moderni mezzi di comunicazione.

Si aggiunga ancora che se per avventura la proposta per Forlì dovesse essere approvata, Parma tornerebbe ad insistere per avere anch'essa un'altra sezione distaccata della Corte: infatti ai primi del 1961 il Sen. Ottolenghi ebbe a presentare una proposta (n. 1326), che non ebbe successo. Ed in quell'occasione il Consiglio espresse motivato parere contrario.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, infine, sempre ad evitare il grave danno in dipendenza della proposta avanzata, ha ritenuto opportuno di rivolgersi direttamente ai singoli Parlamentari interessati ai problemi della regione e della città di Bologna, inviando ad essi copia dell'ampia deliberazione a suo tempo redatta ed approvata: ed inoltre ha voluto provocare il 21 settembre un incontro nella sede dell'Ordine, invitando i vari Parlamentari ad una riunione consiliare al fine di illustrare il grave pregiudizio che la Corte di Bologna verrebbe a subire nell'ipotesi deprecata che la proposta dell'On. Zoboli avesse successo.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato molti autorevoli parlamentari, mentre altri avevano giustificato la loro assenza per impegni in precedenza assunti (non senza peraltro manifestare il loro pensiero in aderenza alla presa di posizione del Consiglio) sono state illustrate le giuste ragioni che conducono a respingere la proposta, ragioni ispirate non tanto a motivo di interesse locale quanto alla preoccupazione di evitare un appesantimento della burocrazia giudiziaria e di garantire inoltre, almeno nell'ambito regionale, quella unità giurisprudenziale che è la prima e necessaria premessa alla certezza del diritto.

Tutti i parlamentari presenti ed altri successivamente, hanno espresso la loro adesione, dimostrando di apprezzare la iniziativa presa dall'Ordine bolognese e di valutare la serietà e la gravità del problema, assicurando infine il loro più vivo interessamento.

L'Ordine del giorno redatto, è stato trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Commissione di Giustizia presso la Camera, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine ha dunque fatto doverosamente e con la dovuta

sollecitudine tutti i passi opportuni per evitare la mutilazione della nostra gloriosa Corte; abbiamo la ferma fiducia che gli organi responsabili sapranno valutare convenientemente l'inutilità della proposta avanzata, non senza aggiungere che l'iniziativa del nostro Ordine è stata oggetto di serio apprezzamento.

## LE FERIE AGLI AVVOCATI

Nel precedente fascicolo lanciammo un appello fervido e sentito ai nostri Colleghi Parlamentari perchè una buona volta siano concesse le ferie agli Avvocati.

Di questo argomento si è parlato al recente congresso di Bari, in termini di vibrata protesta e nel resoconto del Congresso pubblichiamo la relativa mozione, approvata all'unanimità in seduta di chiusura.

Siamo lieti ora di annunciare che il Senatore Pace ha presentato al Senato un apposito disegno di legge che qui vogliamo pubblicare nel suo testo integrale. Formuliamo l'augurio che questa aspirazione della classe Forense, più che legittima, possa finalmente realizzarsi con la necessaria sollecitudine.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. — Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato, di procuratori e di praticanti procuratori e patrocinatori legali abilitati all'esercizio professionale innanzi le Preture e le Conciliazioni, scadenti tra il 1 agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'art. 201 nel Codice di Procedura Penale.

Art. 2. — In materia penale, il precedente articolo non si applica salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'art. 91 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento motivato non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, e scada entro dieci giorni dalla notifica stessa, l'avvocato e il procuratore e il praticante procuratore o il patrocinatore legale è ammesso a compiere l'atto entro dieci giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 3. — In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai provvedimenti indicati nell'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92 si osservano le disposizioni del comma 2° dell'art. 2.

Art. 4. — Le norme degli articoli 3 e 2 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'Ordinamento giudiziario di competenza del

Pretore, e, per quelle indicate nell'art. 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5. — In materia amministrativa, l'art. 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

### ASSISTENZA LEGALE AUTOMOBILISTICA A.L.A.

Fin dal 12 giugno scorso con circolare diretta a tutti gli iscritti all'Albo nonchè a tutti i praticanti procuratori con patrocinio, segnalammo l'istituzione da parte dell'Automobile Club d'Italia di un servizio di assistenza legale automobilistica affidato all'A.L.A., con il conseguente grave pregiudizio al libero esercizio della professione, alla libera scelta del professionista, derivante dall'iniziativa monopolistica dell'A.C.I.

Tutti i Consigli d'Italia, attraverso numerosi ordini del giorno elevarono la loro vibrata e giusta protesta, anche in relazione agli apprezzamenti ingiusti fatti dal Presidente dell'Automobile Club, in una intervista sul periodico L'Automobile n. 15 del 14 Aprile 1963.

Di questo argomento si è trattato anche in occasione del recente Congresso di Bari.

Di fronte alla energica presa di posizione dei Consigli degli Ordini Forensi, a tutela dei loro iscritti, la Presidenza dell'Automobile Club ha dovuto modificare il suo atteggiamento e siamo lieti di pubblicare qui la dichiarazione del Principe Caracciolo, Presidente dell'Ente, dettata all'Agenzia Italia e al Giornale radio di Roma:

*Sono spiacente che l'annuncio della istituzione di un nuovo servizio dell'Automobile Club d'Italia a favore dei soci denominato A.L.A. (Assistenza Legale Automobilistica) abbia dato luogo a qualche equivoco.*

*L'A.L.A. non intende creare un ordine chiuso di avvocati riconoscendo perciò legittime le preoccupazioni manifestate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.*

*I Soci dell'A.C.I. che decideranno volontariamente di giovare del servizio A.L.A. potranno scegliere di volta in volta liberamente i legali di loro fiducia.*

*L'A.C.I. ha inteso ancora una volta, con l'istituzione dell'A.L.A. favorire i propri Soci. La forma assicurativa adottata è molto conveniente per chi decida di servirsene e in pari tempo rispettosa fino allo scrupolo dei principi costituzionali, della legge e dei legittimi interessi delle categorie professionali.*

La questione, pertanto, può considerarsi risolta e chiusa in quanto che la precisazione e l'impegno assunto dal Presidente dell'Automobile Club circa la possibilità di libera scelta del professionista da parte del contraente della polizza di assicurazione A.L.A. vengono ad eliminare la unica ragione che aveva giustificato la energica presa di posizione dei vari consigli forensi.

## DIFENSORE D'UFFICIO E P. M. IN PRETURA

Ai Colleghi designati a svolgere le funzioni di difensori d'ufficio o di P. M., rivolgiamo viva preghiera perchè siano puntuali alle udienze penali.

Si è verificato e di ciò i rilievi pervenuti a questo Consiglio da parte del Consigliere dirigente, che qualcuno oltre a presentarsi con un certo ritardo è rimasto anche assente senza giustificare tempestivamente il suo impedimento.

Tutto ciò provoca purtroppo un disservizio costringendo i Magistrati ad iniziare le udienze con deprecabile ritardo, ad andare alla ricerca affannosa del professionista volontario che si presti alla sostituzione, a subire il commento non certamente favorevole delle parti che attendono giustizia, a doversi giustificare col difensore presente ed impaziente perchè pressato da altro indilazionabile impegno altrove.

Riteniamo opportuno ricordare che l'elenco nominativo dei difensori d'ufficio, parallelamente a quello dei designati alle funzioni di P.M. venne compilato in base alle domande presentate dai Colleghi interessati.

Conseguentemente l'inconveniente lamentato diventa inspiegabile e, ove dovesse continuare, il Consiglio dell'Ordine sarà costretto, d'intesa con il Consigliere Dirigente della Pretura, a rivedere l'elenco depennando d'ufficio tutti quei nominativi che venissero segnalati come non partecipanti alle udienze e senza avere giustificato l'impedimento.

Abbiamo perciò la ferma fiducia nello spirito di comprensione dei Colleghi tutti affinché il grave inconveniente non abbia più a verificarsi.

## REPRIMERE UN ABUSO

### Comunicazione affissa

*Il Consiglio dell'Ordine ha rilevato che alcuni laureati in giurisprudenza, senza autorizzazione al patrocinio avanti le Preture, in targa esposta al pubblico o sulla carta intestata, usano la dicitura « studio legale », e pertanto nella sua adunanza del 26 settembre 1963, ha deliberato di invitare gli interessati ad eliminare sollecitamente le targhe o le carte intestate, che possono ingenerare equivoci, in quanto diciture del genere fanno presumere una abilitazione professionale.*

*Il Consiglio si è riservato, in caso di inosservanza all'invito di cui sopra, ogni opportuna iniziativa.*

La presa di posizione assunta dal Consiglio nella seduta del 26 settembre c.a. e che ha dato luogo alla comunicazione sopra riportata, riguarda un problema la cui importanza non può sfuggire a quanti hanno veramente a cuore la difesa della serietà della nostra professione: d'altronde anche per il passato reiteratamente si sono potute raccogliere proteste e lagnanze in proposito.

E' evidente che il problema dell'intestazione delle lettere professionali, nonchè delle targhe poste abitualmente fuori degli studi, diventa particolarmente sentito allorchè, come spesso oggi accade, vengono compiuti abusi ed arbitrii di vario genere.

I più comuni sono quelli che riguardano la intestazione « Studio d'Avvocato — Dott. X. Y.; oppure Studio legale — Dott. J. Z. ».

Nel primo caso, ove il dott. X. Y. sia soltanto un praticante procuratore con patrocinio, si tratta di intestazione attestante la poca serietà e la scarsa sensibilità di chi si attribuisce detta intestazione, poichè è evidente che essa non compete al praticamente procuratore e cioè ad un semplice laureato in giurisprudenza per il quale il cammino per giungere ad essere avvocato è certamente ancora lungo, ammesso che vi arrivi.

Se poi il dott. X. Y. o J. Z. è un laureato in legge senza patrocinio, la questione cambia radicalmente di fisionomia.

E ciò vale sia per colui che non ha il patrocinio, per non averlo chiesto od ottenuto, sia per colui che non può più averlo essendo ormai trascorsi i quattro anni dalla conseguita laurea.

In questo secondo caso è evidente che il mal costume diventa arbitrio o peggio, a nostro avviso, reato.

Poichè è pacifico che la intestazione posta sulla carta da lettere, così come nelle targhe, vuol significare nè più e nè meno che la presentazione del professionista (o almeno di colui che così si definisce) all'ignaro e normalmente sprovvisto uomo della strada, ne consegue che, gabellare al prossimo lo « studio d'Avvocato » o lo « studio legale » quando il suo titolare non è nè avvocato e nel secondo caso neppure legale, non potendo legittimamente svolgere tale professione, significa, tanto per parlare chiaro, turlupinare il prossimo ingenerando equivoci e facendo credere all'eventuale cliente di possedere una veste professionale che, al contrario, non si ha affatto.

Il Consiglio ha perciò giustamente deciso di prendere posizione contro tali abusi e ciò non soltanto nell'interesse di tutti gli iscritti, ma anche in nome della serietà e della dignità della classe forense.

Per questo è stato stabilito di inviare formale invito a tutti coloro che per ora risulta si trovino nelle condizioni di cui sopra di cessare dal continuare o dall'insistere in detti abusi con l'avvertimento che d'ora in avanti non saranno più tollerati.

E' evidente che ove tale invito non dovesse essere raccolto dagli interessati, si renderanno necessari altri provvedimenti, tra i quali potrebbe esservi la segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria per gli eventuali provvedimenti del caso.

Per finire ci sembra che un augurio potrebbe essere compreso: che, in fondo è un augurio quanto mai semplice.

E cioè che ciascuno senta il dovere di presentarsi esclusivamente per quello che è, senza attribuirsi qualifiche che ancora non gli competono o peggio che non gli competono in nessun modo.

## **PER LA INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE IN PRETURA**

Quando il Comune di Bologna costruì l'edificio adibito alla Pretura, riservò un vano per la installazione di un ascensore che collegasse i vari piani. Sappiamo che venne stanziata la somma occorrente per provvedere alla installazione della cabina.

Non trascurando la grande utilità specie per chi sia non giovane o sofferente, sarebbe auspicabile che l'installazione dell'ascensore e il relativo funzionamento non tardassero, per andare così incontro alle numerose e giuste richieste che ci pervengono, e che giriamo alle competenti Autorità Giudiziarie, nell'augurio che esse sollecitamente e cortesemente provvedano.

## **E' UTILE UNA COMUNICAZIONE FRA LA PRETURA E LA CORTE DI APPELLO**

L'ultimo piano dell'edificio della Pretura, attualmente è riservato alla Corte di Appello e precisamente agli uffici della Sezione Istruttoria e della Corte d'Assise d'Appello.

Sarebbe vivo desiderio degli Avvocati che una porta di comunicazione fosse aperta, talchè molti Colleghi che si trovino in Pretura per recarsi nella Cancelleria della Corte e viceversa, non siano costretti a percorrere il non indifferente tratto costituito dalla discesa e relativa risalita.

## **ELOGIO AD UN CANCELLIERE**

Ad iniziativa del Cancelliere Dr. Eduardo Allegra della nostra Pretura, è stato istituito uno schedario di tutti i procedimenti intestando ogni singola scheda al Procuratore istante, con annotazione dei depositi effettuati, relativi residui e con deduzione delle spese d'ufficio.

L'innovazione è stata oggetto di soddisfazione e di compiacimento nell'ambiente forense per la notevole utilità che si è avuta rispetto a quanto in precedenza avveniva e che dava motivo a non poche perdite di tempo.

Vogliamo augurarci che tale razionale sistema possa anche essere introdotto presso gli altri Uffici del Tribunale e della Corte.

## **MANCANO CANCELLIERI IN PRETURA**

Da lungo tempo la pianta organica dei funzionari di Cancelleria, nella nostra Pretura, è deficitaria!

Ben cinque Cancellieri mancano.

E dire che la Pretura di Bologna tratta annualmente oltre quarantamila affari!

Sappiamo che il Magistrato dirigente della Pretura ha fatto presente agli organi competenti superiori questo stato di carenza.

Vogliamo augurarci che presto sia colmata questa deficienza che naturalmente viene ad intralciare il normale servizio giudiziario.

### DIBATTITO ALLA « FAMIGLIA BOLOGNESE »

Domenica 3 Novembre, alle 21,30 nei locali della Famiglia Bolognese, in Via Barberia n. 11, avrà luogo un pubblico dibattito sul tema: « Per una riforma della giustizia penale in Italia. Rito accusatorio o rito inquisitorio nel processo penale? ».

Parteciperanno al dibattito: l'Avv. Odoardo Ascari di Modena, il Dr. Proc. Alberto Calda di Bologna, l'Avv. Franco De Cataldo di Roma, il Dr. Proc. Mario Leone di Bologna, l'Avv. Maurizio Di Pietropaolo di Roma, l'Avv. Nicola Madia di Roma, l'Avv. Sergio Ramajoli di Milano.

Ci riserviamo di dare il resoconto del dibattito nel prossimo fascicolo, sull'interessante tema che è stato oggetto di particolare esame al recente Congresso Nazionale Giuridico Forense di Bari, attraverso le varie mozioni approvate e con l'intervento, in proposito, dell'On. Ministro Guardasigilli in relazione al nuovo progetto di riforma del Codice di Procedura Penale.

### INVITO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Il Presidente della Corte informa il Consiglio che l'invito da lui rivolto per quanto riguarda il deposito dell'atto di appello e della comparsa di risposta, non è stato da molti Procuratori raccolto.

*Si esortano i Colleghi ad aderire alla richiesta, le cui finalità sono certamente ispirate al migliore esercizio della funzione di giustizia.*

L'avviso è il seguente:

All'atto del deposito della comparsa conclusionale, il *Procuratore dell'appellante* dovrà depositare copia in carta semplice: 1) dell'atto di appello; 2) della sentenza appellata; 3) delle eventuali memorie depositate durante la fase istruttoria.

Il *Procuratore dell'appellato* dovrà, invece, depositare copia in carta semplice: 1) della comparsa di costituzione e risposta; 2) delle eventuali memorie presentate durante la fase istruttoria.

**VARIAZIONI ALL'ALBO**  
dal 1° luglio 1963 al 15 ottobre

**ISCRIZIONI**

- DOTT. PROC. CANELLA UMBERTO - Via della Zecca, 1 - telef. 221.361 - Bologna.
- DOTT. PROC. CONTINI ORLANDO - Via Pasubio, 53 - Bologna.
- DOTT. PROC. CRISTONI CLAUDIO - Via Foscherari, 13 - telef. 234.520 - Bologna.
- DOTT. PROC. FERRARA CALOGERO - Via S. Gervasio, 6 - telef. 237.587 - Bologna.
- DOTT. PROC. FERRO GIOVANNI - Via Altabella, 10 - telef. 221.937 - Bologna.
- DOTT. PROC. FONTAINE PANCIATICH FRANCO - Via D'Azeglio, 51 - telef. 227.878 - Bologna.
- DOTT. PROC. GALLARANI ANNA - Via Marconi, 69 - Bologna.
- DOTT. PROC. GALLI GHERARDO - Via Oberdan, 27 - telef. 239.997 - Bologna.
- DOTT. PROC. GUIDOTTI OTTAVIO - Via Mazzini, 116 - telef. 340.121 - Bologna.
- DOTT. PROC. JACCHIA MARIO - Via D'Azeglio, 58 - telef. 231.116 - Bologna.
- AVV. MINERBI FABIO - Via Goito, 7 - telef. 268.528 - Bologna.
- DOTT. PROC. MORGAGNI LIVIO - Via degli Albari, 1 - telef. 237.141 - Bologna.
- DOTT. PROC. MURERO ALBERTO - Via Marconi, 4 - S. Lazzaro di Savena (Bologna).
- DOTT. PROC. PAESANI VITTORIO EMANUELE - Via A. Saffi, 45/2 - telef. 421.859 - Bologna.
- DOTT. PROC. PANCIERA GIOVANNI - Via A. Costa, 7 - telef. 224.665 - Bologna.
- DOTT. PROC. PANTE GIUSTINO - Via Marco Celio, 2 - Bologna.
- DOTT. PROC. PASSANTI SCOTA ELENA - Via D'Azeglio, 75 - telef. 273.970 - Bologna.
- DOTT. PROC. SCAGLIARINI GIANNI - Via Rubbiani, 5 - telef. 232.723 - Bologna.
- DOTT. PROC. SEGHETTO GIAN PAOLO - Via Amendola, 11 - telef. 239.363 - Bologna.
- DOTT. PROC. TADDEI SERGIO - Via Marconi, 34 - telef. 224.868 - Bologna.
- DOTT. PROC. TONIONI ALMA - Via Dante, 1 - telef. 347.891 - Bologna.
- DOTT. PROC. TROMBETTI LUIGI VITTORIO - Via Irnerio, 8 - telef. 266.566 - Bologna.
- DOTT. PROC. ZANATTA ANNA LAURA - P.zza. Calderini, 6 - Bologna.

**ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONE**

ZAMBONI AVV. PAOLO.

## CANCELLAZIONI

DOTT. PROC. BERLETTANO BRUNO - a sua domanda per incompatibilità.  
AVV. BRIANZI LUIGI - a sua domanda per rinunzia volontaria.  
DOTT. PROC. FADIGA LUIGI - a sua domanda per incompatibilità.

## DECEDUTI

MARTELLI AVV. AZZO.  
VINCI AVV. VITTORIO EMANUELE.

## ISCRITTI AL 15 OTTOBRE 1963

Avvocati e procuratori . . . . .	N. 449
Avvocati . . . . .	» 10
Procuratori . . . . .	» 201
	<hr/>
<i>Elenco speciale</i>	N. 660
Avvocati e procuratori . . . . .	N. 27
Procuratori . . . . .	» 7
	<hr/>
	Totale iscritti N. 694
Praticanti Procuratori con patrocinio . . . . .	N. 117

## MOVIMENTO MAGISTRATI

### Circondario Tribunale Bologna

dal 1° gennaio 1963 al 27 settembre 1963

CAVAZZUTI FILIPPO — Cons. Corte Bologna - collocato a riposo.  
GIANNITI FRANCESCO — Giudice Trib. Bologna - cessazione. Ad Università Bologna.  
CHILLEMI ANNIBALE — da Pretore Bologna a Ufficio Istruzione Trib. Bologna.  
FURFARO ALBERTO — da Pretore Faenza a Pretore Imola.  
FORCHIELLI PAOLO — Giudice Trib. Bologna - cessazione - iscritto albo avvocati.  
PURCARO DARIO — da Pretore Bologna a Pretore Cantù.  
DE GAETANO ANTONIO — da Presidente Sez. Trib. Forlì a Presidente Sez. Trib. Bologna.  
MUSSO EZIO — Giudice Trib. Bologna a Cons. Dirigente Pretura Ferrara.  
COCO COSTANTINO — da Ud. Trib. Bologna a Pretore Bologna.  
MARIANI NICOLA — da Ud. Trib. Bologna a Pretore Milano.  
MOSSINI GIANFRANCO — da Ud. Pretura Bologna a Pretore Parma.  
GRASSI ALBERTO — da Ud. Trib. Bologna a Pretore Piacenza.

ANTONACCI MARIO — Ud. Pretura Bologna a Pretore Ferrara.  
GATTA FRANCESCO SAVERIO — da Ud. Trib. Bologna a Pretore Bologna.  
PINTOR FRANCESCO — Ud. Procura Bologna a Pretore Rovigo.  
ACCURSO RENATO — da Cons. Corte Napoli a Corte Bologna.  
AVANZATI FERNANDO — da Pretore Castiglione Pepoli a Pretore Foligno.  
SIMONUCCI CARLO — da Ud. Pretura Ascoli a Pretore Bologna.  
ALFONSO DOMENICO ANTONIO — da Cons. Corte Bologna a Corte Roma.  
DELLA PORTA MARIO — da Ud. Procura Bologna a Pretore Cremona.  
ADILARDI GIULIO — da Procuratore Rep. Ferrara a Cons. Corte Bologna.  
VITALE SALVATORE — da Cons. Corte Bologna a Cons. Cassazione.  
MAZZEI PIETRO — da Cons. Corte Bologna a Cons. Cassazione.  
RUISI GIUSEPPE — da Cons. Corte Venezia a Corte Bologna.  
LEONCINI LUIGI — da Cons. Corte Bologna a Corte Firenze.  
ZAPPAREDDU PEPPINO — da Giudice Trib. Ferrara a Cons. Corte Bologna.  
CARAMAZZA GIOVANNI — da Ud. Pretura Noto a Pretore Castiglione dei  
Pepoli.

### UDITORI GIUDIZIARI

MAISTO SEVERO — Trib. Bologna.  
PIVA ZENO LUIGI — Trib. Bologna.  
FADIGA LUIGI — Trib. Bologna.  
AGNOLI FRANCESCO MARIO — Trib. Bologna.  
MANNARINO NICOLA — Procura Repubblica Bologna.  
TOSI CORRADO — Procura Repubblica Bologna.  
PALOMBARINI GIOVANNI — Procura Repubblica Bologna.  
LUGLI MAURO — Procura Repubblica Bologna.  
PEDRONI PIERO — Procura Repubblica Bologna.  
FERRARI GIAN PAOLO — Pretura Bologna.  
ROSELINI ADRIANO — Pretura Bologna.  
VITTOZZI ALDO — Pretura Bologna.

---

### LUTTO NAZIONALE

Nel momento di spedire per la stampa il materiale di questo fascicolo, un tragico destino ha colpito le ridenti località del Bellunese.

Di fronte a tanta tragedia sono vane le parole!

Agli Scomparsi il nostro reverente e profondamente commosso pensiero, ai superstiti doloranti l'espressione della nostra più viva e fraterna solidarietà.

All'unanime cordoglio nazionale, il Consiglio dell'Ordine, associandosi alla nobile iniziativa del « Resto del Carlino » ha inviato per conto dell'Ordine Forense bolognese l'offerta di lire 200.000.

## INDICE-SOMMARIO

Il VII Congresso Nazionale Forense a Bari . . . . .	3
Una proposta assurda: l'istituzione a Forlì di una Sezione della Corte di Appello . . . . .	17
Le ferie agli Avvocati . . . . .	19
Assistenza Legale Automobilistica A.L.A. . . . .	20
Difensore d'ufficio e P.M. in Pretura . . . . .	21
Reprimere un abuso. (Comunicazione affissa) . . . . .	21
Per la installazione dell'ascensore in Pretura . . . . .	23
E' utile una comunicazione fra la Pretura e la Corte di Appello . . . . .	23
Elogio ad un Cancelliere . . . . .	23
Mancano Cancellieri in Pretura . . . . .	23
Dibattito alla « Famiglia Bolognese » . . . . .	24
Invito del Presidente della Corte di Appello . . . . .	24
<hr/>	
Variazioni all'albo dal 1° luglio 1963 al 15 ottobre:	
Iscrizioni . . . . .	25
Iscrizione albo Cassazione . . . . .	25
Cancellazioni . . . . .	26
Deceduti . . . . .	26
<hr/>	
Movimento Magistrati:	
Circondario Tribunale Bologna dal 1° gennaio 1963 al 27 settembre 1963 . . . . .	26
Uditori giudiziari . . . . .	27
<hr/>	
Lutto Nazionale . . . . .	27